

COMUNICATO

Approvata la riforma Madia sulla riforma degli Enti di Ricerca

Venerdì scorso (25 novembre) è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto legislativo (D.Lgs. 218/2016) concernente la riforma degli Enti Pubblici di ricerca. Il testo completo al seguente [link](#). Con questa riforma si mette mano in modo profondo all'autonomia degli EPR permettendo a questi di **programmare assunzioni** e realizzare le linee di ricerca, senza troppi vincoli burocratici. Il nostro è un giudizio sostanzialmente positivo, anche se una vera svolta innovativa si avrebbe se questo provvedimento fosse accompagnato dall'**aumento dei fondi** ordinari nella prossima legge di bilancio e dal **rinnovo dei contratti** fermi da sette anni.

Si abroga il vincolo del turn over, dando la possibilità di assumere personale a tempo indeterminato (senza distinzione di livello) fino all'80% della media degli ultimi tre bilanci annuali, si sancisce l'**adozione della Carta europea dei ricercatori**, si reintroduce l'**indennità di missione** (sia per l'Italia che per l'estero), si svincolano le spese di ricerca dal mercato elettronico della PA. All'interno del provvedimento compaiono norme che potevano essere scritte meglio, per migliorare la condizione lavorativa. Per esempio il **congedo per ricerca** poteva essere esplicitata **per tutto il personale e non solo per i ricercatori e tecnologi**, i premi previsti fino al 20% della retribuzione per ricercatori e tecnologi sarebbe stato meglio declinarli sulla **certezza di carriera invece di un premio una tantum biennale**; così come la chiamata diretta per chiara fama è ancora una percentuale alta (abbassata al 5% rispetto alle bozze che prevedevano il 10%) e su cui bisognerà vigilare per **evitare abusi** che favoriscano il **nepotismo**.

Tanta confusione resta sulla valutazione della ricerca, diversa tra gli enti vigilati dal Miur e gli altri; altresì confuso è il ruolo della Consulta dei Presidenti, il Comitato di esperti e il Consiglio Nazionale dei ricercatori e tecnologi, in cui si dovrà capire se avranno dei ruoli attivi o siano solo un contentino senza che possano in futuro incidere sulle scelte governative.

Analizziamo gli articoli più significativi del provvedimento:

Art.2: Carta europea dei ricercatori e European Framework for Research Careers:

Gli statuti degli Enti devono recepire la Carta europea dei ricercatori assicurando ai ricercatori e tecnologi:

1. la libertà di ricerca;
2. la portabilità dei progetti;
3. la diffusione e la valorizzazione delle ricerche;
4. le necessarie attività di perfezionamento ed aggiornamento;
5. la valorizzazione professionale;
6. l'idoneità degli ambienti di ricerca;
7. la necessaria flessibilità lavorativa funzionale all'adeguato svolgimento delle attività di ricerca;
8. la mobilità geografica, intersettoriale e quella tra un ente e un altro;
9. la tutela della proprietà intellettuale;
10. la possibilità di svolgere specifiche attività di insegnamento in quanto compatibili con le attività di ricerca;

11. adeguati sistemi di valutazione;
12. rappresentanza elettiva di ricercatori e tecnologi negli organi scientifici e di governo degli enti.

I ricercatori e tecnologi devono:

1. osservare le pratiche etiche riconosciute e applicate nelle rispettive discipline di ricerca;
2. operare nella previa osservanza dei vincoli procedurali vigenti;
3. assicurare una gestione finanziaria dei fondi utilizzati nel rispetto dei vincoli di trasparenza ed efficienza contabile;
4. operare nel rispetto delle precauzioni sanitarie e di sicurezza;
5. assicurare la protezione e la riservatezza dei dati trattati;
6. favorire la divulgazione delle attività di ricerca;
7. rendere verificabili le attività di ricerca espletate;
8. garantire un aggiornamento professionale continuo.

Non è solo un'enunciazione di principi, ma viene stabilito che a partire da aprile 2018 il Ministero vigilante dell'ente (per l'Infn il MIUR) verificherà che questi principi siano anche attuati.

Art 3 e 4: statuti e regolamenti

Gli Enti dovranno entro sei mesi modificare gli statuti per recepire il provvedimento, ma potranno comunque decidere di andare anche contro il parere del Ministero se lo ritengono necessario, ma gli organi di governo dell'ente dovranno approvarli con una maggioranza qualificata.

Art. 7: piani triennali

I piani triennali (aggiornati annualmente) verranno sottoposti solo al Ministero vigilante, e saranno approvati d'ufficio entro sessanta giorni se non vi saranno osservazioni. Con i piani triennali gli Enti determinano la consistenza e le variazioni dell'organico e del piano di fabbisogno del personale.

Art. 8: Consulta dei Presidenti, Comitato di esperti e Consiglio Nazionale dei ricercatori e tecnologi.

Di questo si è già detto sopra. Con decreto ministeriale saranno determinate la composizione, la durata ed il funzionamento del Consiglio.

Artt. 9, 12 e 20: Fabbisogno, budget e spese di personale

La vera novità sta in questi articoli, con cui si stabilisce il tetto di spesa massimo per il personale, si eliminano i vincoli autorizzativi e si abroga il turn over.

Con l'art. 9 si sancisce la possibilità di programmare le assunzioni attraverso i piani triennali, in cui l'unico vincolo sarà che la spesa di personale non dovrà superare l'80% della media delle entrate dei tre anni precedenti.

Con l'art. 12 si eliminano tutti i vincoli autorizzativi dei vari ministeri, le procedure di reclutamento e relative assunzioni saranno solo comunicate al Dipartimento della Funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio. Particolare importanza ha il comma 4 che recita senza dubbi interpretativi: *La facoltà degli Enti di reclutare il personale corrispondente al proprio fabbisogno nei limiti stabiliti dall'articolo 9, commi 2 a 4, non è sottoposta a ulteriori vincoli.*

Con l'art. 20 comma 3 si abroga il turn over per tutto il personale.

E' chiaro che ora si potranno bandire un numero di concorsi sufficienti al numero di precari, stante la grave situazione denunciata nel precedente comunicato, in cui si fornivano gli anni di anzianità da precari presenti nell'Ente. Le bozze circolate nei mesi scorsi non lasciavano presagire nulla di

buono, basti ricordare che l'80% era calcolato sul fondo ordinario, si parlava di turn over e si metteva un tetto al personale tecnico-amministrativo (30%). **Il grosso lavoro fatto dalla FLC CGIL** in questi mesi, denunciando quello che poteva essere la parola fine alle speranze dei precari, insieme ai vari incontri con le commissioni e i parlamentari ha permesso di ottenere su questo fronte un grande risultato. Ora il "vorrei ma non posso", tante volte ripetuto dai vertici dell'Ente per sanare la piaga del precariato creatasi in questi anni, dovrà diventare "fare" **un piano di assunzioni**, partendo da una proroga tecnica per coloro che sono in scadenza nei prossimi giorni o mesi, in attesa di presentare il prossimo piano triennale con i nuovi fabbisogni di personale. A questo si dovrà aggiungere un regolamento per il reclutamento, che stabilisca delle buone pratiche per le assunzioni a TD dei prossimi anni, al fine di fare chiarezza e dare certezza di regole ai futuri dipendenti.

Art. 10: Disposizioni finanziarie e acquisti di beni e servizi

Questo articolo permette agli EPR di non dover obbligatoriamente utilizzare il mercato elettronico per la Pubblica Amministrazione per acquisti superiori a 1000€, mentre resta vigente il decreto legislativo per gli appalti pubblici (d.lgs 50/2016).

Art. 11: Mobilità, prima destinazione, congedi e portabilità dei progetti di ricerca

Se da un lato con questo articolo si chiariscono i diritti ad usufruire di congedi per motivi di ricerca, lascia più di una perplessità che in tali norme si sia voluto specificare la figura del ricercatore e tecnologo, mentre sarebbe stato opportuno generalizzare queste disposizioni a tutto il personale.

Art. 13: Spese di missione

Si stabiliscono i criteri e la legittimità per il rimborso o la diaria delle trasferte italiane ed estere. Attraverso un regolamento si dovranno stabilire condizioni e limiti per le trasferte, in cui dovrà essere presente la possibilità di scegliere tra il forfait (con una indennità giornaliera onnicomprensiva ad esclusione delle spese di viaggio il pie' di lista).

Art. 15: Premi per meriti scientifici e tecnologici

Si stabilisce che lo 0,5% della spesa complessiva per il personale possa essere destinato a istituire premi biennali per ricercatori e tecnologi che abbiano conseguito risultati di eccellenza, di importo massimo il 20% della retribuzione. Come già anticipato in premessa, meglio sarebbe stato garantire maggiormente le progressioni di carriera, piuttosto che l'una tantum.

Art. 16: Riconoscimento e valorizzazione del merito eccezionale

Con questo articolo si aumenta (dal 3 al 5% del personale ricercatore e tecnologo) la percentuale delle chiamate dirette per "chiara fama", tra l'altro facendo ricadere la spesa sul fondo assunzionale degli Enti e togliendo risorse alle assunzioni per concorso. Una norma che potrebbe far aumentare i casi di nepotismo, anche perché giudichiamo poco incisivo che l'unico argine a questo fenomeno, sia il nulla-osta preventivo da parte del Ministero.

Art.17: Valutazione della ricerca

Si diversifica la valutazione tra enti vigilati dal Miur ed enti vigilati dagli altri Ministeri. Per gli enti vigilati dal Miur valgono le regole dettate dall'art. 5 di questo provvedimento, in cui il riparto del Fondo avviene attraverso la valutazione strategica del ministero e tenendo conto della valutazione della ricerca operata dall'Anvur. Attraverso l'art. 5 si rendono disponibili i fondi stanziati per specifici progetti che non possono più essere utilizzati per tali scopi, dando la possibilità di utilizzarli per altre attività di ricerca.

Art.18: Disciplina del riconoscimento del dissesto e del commissariamento

Si individuano le procedure da intraprendere nell'ipotesi in cui l'Ente non possa garantire l'assolvimento delle proprie funzioni indispensabili o qualora l'Ente non possa far fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi.

Art.19: Disposizioni transitorie e finali

Entro sei mesi gli Enti devono adeguare gli statuti e i regolamenti interni al nuovo provvedimento. Particolare attenzione poniamo al comma 5, in cui 68 M€ per l'incremento qualitativo della ricerca vengono prese riducendo i fondi ordinari degli enti. Riteniamo che per aumentare la qualità della ricerca si debbano stanziare fondi aggiuntivi e riconoscere al mondo della ricerca la vera svolta per superare la crisi.

Art.20: Abrogazioni

L'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 e l'articolo 66, comma 14, del decreto-legge 25 giugno 2008 n.112 e successive modificazioni sono soppressi.

Con questo comma (il 3) si sopprime il vincolo del turn over per gli enti di ricerca. Registriamo però che manca un dispositivo nel provvedimento per l'immissione in ruolo del personale precario.

Ernesto Filoni

FLC CGIL